NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **24 dicembre 2019**

Disabili: agevolazioni per autoveicoli

*Per approfondimenti si veda la Scheda "**Agevolazioni fiscali disabili**" nella Divisione **Aggiornamento** Sezione **Dossier** del nostro sito.*

Hanno diritto alle agevolazioni **i seguenti soggetti**:

non vedenti e non udenti; i non vedenti sono classificati con la Legge 138/2011 artt. 2, 3 e 4; per i non udenti si deve far riferimento alla Legge 381/1970;
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, in possesso di certificazione di grave handicap (art.3 c.3 della Legge n. 104/1992) certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl;
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, in possesso di certificazione di grave handicap (art.3 c.3 della Legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl;
disabili con ridotte o impedite capacità motorie (persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione"). ***Solo per quest'ultima categoria** di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo*.

Le agevolazioni sono riconosciute solamente se i veicoli vengono utilizzati prevalentemente o esclusivamente a beneficio del disabile.

La detrazione compete anche al familiare cui il soggetto disabile risulta fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda **sia l'acquisto che la riparazione** (esclusa l'ordinaria manutenzione) di motocarrozzette e autoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico dei disabili, gli stessi soggetti delle categorie sopracitate hanno diritto ad una detrazione Irpef pari al 19% dell'ammontare (su una spesa massima di acquisto di euro 18.075,99) e all'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4% (anziché 22%).

Per quanto riguarda invece l'acquisto e la riparazione di **caravan** viene applicata solo l'agevolazione della **detrazione d'imposta del 19%**.

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri (minicar) che possono essere guidati senza patente.

NOTA BENE:	**Detrazione e Iva agevolata competono per un solo veicolo nel corso del quadriennio decorrente dalla data di acquisto**.

Il disabile può fruire della detrazione del 19% dell'Irpef per l'acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio nelle ipotesi in cui il primo veicolo sia stata rubato e non ritrovato, per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione, ovvero in caso di cancellazione dal PRA.

Per quanto riguarda l'Iva agevolata, è possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

La detrazione può essere usufruibile **per intero nell'anno** di sostenimento della spesa, o in **quattro rate annuali** di pari importo; in caso di decesso del disabile, l'erede che ne presenta la dichiarazione può detrarre le rate residue in unica soluzione.

Se l'auto viene ceduta prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse; questa disposizione non viene applicata nel caso in cui il disabile, per le sue mutate condizioni, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

L'erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dal disabile anche prima dei due anni dall'acquisto e in questo caso non è dovuta la differenza dell'imposta.

L'agevolazione dell'Iva ridotta al 4% è prevista anche per l'acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo "traslativo". In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

Si applica **l'aliquota Iva ridotta del 4%** sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata **fino a 2000** centimetri cubici, se con motore a benzina, e **fino a 2800** centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione è applicabile anche:

alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile;
all'acquisto contestuale di optional;
alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.

Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, ecc..

La ditta che vende il veicolo ha l'obbligo di emettere la fattura con l'indicazione della Legge di riferimento (Legge 97/86, 449/97, 342/2000, 388/2000); tale comunicazione dev'essere consegnata all'Agenzia delle entrate **entro 30 giorni** dalla vendita o dall'importazione.

Per tutti i veicoli fino a qui citati le persone disabili sono esenti anche dal pagamento del bollo (per ottenere l'esenzione rivolgersi all'Ufficio Tributi della propria Regione) e dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione di passaggi di proprietà. L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata al disabile sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

Per fruire dell'esenzione dal pagamento del bollo, il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, **l'esenzione è valida anche per gli anni successivi**, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione. Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

La detrazione dall'Irpef compete, nella medesima misura, anche per le spese di riparazione del veicolo, con esclusione della manutenzione ordinaria e per i costi annui ordinari (assicurazione, ecc.). Le spese per le riparazioni possono essere detratte solo se sostenute entro i quattro anni dall'acquisto del veicolo.

Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa.

La detrazione spetta anche per l'acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.

Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel.